



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "San Giovanni Bosco "

C.so Fornari, 168 - 70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0802446680

Codice Fiscale N° 80023470729 Codice IPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT

E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it

Web: www.icsbosco.edu.it



Circ. n. 10

Molfetta, 22 settembre 2025

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLA RSU
ALL'ALBO - AL SITO WEB**

Oggetto: Disposizioni per la fruizione programmazione permessi Legge 104/92 – ART. 67 CCNL 2019/2021 - A.S. 2025/26

Si informano le SS.LL che, al fine di procedere alla consueta verifica annuale della permanenza e/o della decadenza dei requisiti che danno diritto ai benefici inerenti alla fruizione di permessi ai sensi della L.104/92 artt. 21 – 33, per il corrente anno scolastico, il personale interessato è tenuto a fornire all'Amministrazione (in caso non avesse già provveduto) la necessaria documentazione, unitamente alla richiesta di fruizione dei suddetti permessi, **entro e non oltre il 30 settembre p.v.** per i successivi adempimenti d'ufficio.

Si rammenta, altresì, alle SS.LL. che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a richiedere e comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo e comunque , almeno 3 gg. prima** e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione del servizio, salvo dimostrate situazioni di urgenza., e, comunque, ***non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore presta servizio.***

Si ritiene, inoltre, importante informare le SS.LL. che l'Inps, con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento, ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, altresì, relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

I genitori di figli in situazione di handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile (l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Si fa presente, inoltre, che tali permessi “.... devono essere possibilmente fruiti dai **docenti in giornate non ricorrenti.**”.

Si invita, pertanto, il personale docente/ata interessato a produrre, preferibilmente pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di richiedere e comunicare la relativa fruizione, come già detto, con congruo anticipo di **almeno 3 giorni**, rivedibili in **dimostrate e improrogabili situazioni di urgenza**, e, comunque, **non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore presta servizio**, al fine di concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso ed «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione».

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che questo Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati personali e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Si ritiene opportuno rendere noto alle SS.LL, quanto riportato all'art.33 del Contratto integrativo vigente con riferimento ai **Criteri per la Fruizione dei Permessi**:

“Ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2006 - 2009 e dalla legge 133/2008 e dell'art. 31 CCNL/2018:

- a. *I tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono essere utilizzati **anche ad ore** nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL/2018) **solo per il personale ATA**. Sono state introdotte ulteriori **18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici** (art. 33 CCNL/2018).*
- b. *I lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a richiedere e comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo (almeno 3 giorni prima)** e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione del servizio, salvo dimostrate situazioni di urgenza.*
- c. *Il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi “.... devono essere possibilmente fruiti dai **docenti in giornate non ricorrenti.**”.*
- d. *Il Dirigente Scolastico annualmente procede alla verifica della permanenza e/o della decadenza dei requisiti che danno diritto ai benefici inerenti alla fruizione di permessi ai sensi della L.104/92 artt. 21 – 33;*
- e. *Il personale dipendente può usufruire, nel corso dell'anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, previa presentazione istanza al Dirigente Scolastico **con congruo anticipo (almeno 3 giorni prima)** che può ridurre o negare il permesso per motivate esigenze di servizio. Per gli stessi motivi, sono fruibili, i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.*
- f. *Nel caso di più richieste in uno stesso giorno per l'attribuzione del permesso il Dirigente Scolastico segue i seguenti **criteri**:*
 - a) personale docente
 - *massimo tre docenti, preferendo chi ha usufruito del minor numero di permessi*
 - *a parità di condizioni prevale l'anzianità di servizio.*
 - b) personale ATA
 - *massimo un assistente amministrativo, preferendo chi ha usufruito del minor numero di permessi*
 - *massimo un collaboratore scolastico, preferendo chi ha usufruito del minor numero di permessi*
 - *a parità di condizioni prevale l'anzianità di servizio.*
- g. *La richiesta deve essere documentata, anche con autocertificazione.*

Ne deriva, pertanto, l'opportunità di comunicare preventivamente al Dirigente Scolastico la necessità di fruire dei permessi di cui sopra al fine di valutare le prioritarie esigenze di servizio atte a garantire soprattutto il diritto allo studio degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO